



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 1420/FLP2006

Roma, 11 luglio 2006

NOTIZIARIO N° 45

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Trattenimento in servizio fino a 70 anni Abrogata la norma introdotta dalla Legge 186 del 2004

L'art. 33 del Decreto Legge n. 223, pubblicato il 4 luglio scorso in Gazzetta Ufficiale, dispone la soppressione di alcune parti del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 503/1992. Tali disposizioni, introdotte con l'art. 1 quater della Legge 186 del 2004, consentivano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di chiedere il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età.

Questa possibilità si aggiungeva alle altre già previste dalla precedente normativa – proroga del servizio fino a 67 anni aperta a tutti e fino a 70 anni riservata a chi era in servizio alla data del 1° ottobre 74 – con alcune particolarità.

In particolare:

- la proroga del servizio non costituiva infatti un diritto soggettivo ma era lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione;
- le proroghe erano equiparate a nuove assunzioni e andavano defalcate dal numero delle immissioni in ruolo;
- il dipendente non maturava alcun rendimento pensionistico per gli anni di trattenimento;
- sia il dipendente che l'amministrazione non versavano più all'INPDAP i contributi pensionistici.



Si segnala che numerose amministrazioni si sono già attivate per dare attuazione al Decreto Legge su menzionato. Tra queste va evidenziato il Ministero dell'Istruzione che, con la nota prot. n. 64 del 6 luglio 2006, sollecita gli Uffici periferici a predisporre i trattamenti pensionistici del personale interessato.

Si trasmette in allegato copia del Decreto Legge n. 233 del 4 luglio 2006.

Con riserva di ulteriori informazioni, si inviano cordialissimi saluti.

LA SEGRETERIA GENERALE

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 153 del 4.7.2006)

... omissis ...

Art. 33

Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici

1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.

2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.

3. I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

... omissis ...